Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 luglio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 475.
Istituzione di un Vice consolato di 1ª categoria in Bona (Algeria) . . . . Pag. 2454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 476.
Ricostituzione in Comune della frazione Clivio del comune di Viggiù (Varese) . . . Pag. 2454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1953, n. 477.
Soppressione dell'Agenzia consolare in Khartoum (Egitto) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località Pag. 2455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 478.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Mamiliano, nella Chiesa di Santa Zita, in Palermo Pag. 2455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 479.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia Beato Pio X, nella borgata Guadagna del comune di Palermo Pag. 2455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 480.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco, in Oriolo (Cosenza) . Pag. 2455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1953.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna . Pag. 2456

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1953.
Costituzione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta per il quadriennio decorrente dal 7 gennaio 1953 . . . . . . Pag. 2456

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1953.
Autorizzazione ad alcuni Istituti di assicurazione ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti esattoriali per il decennio 1954-1963 . . . . . . Pag. 2456

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1953.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, per il triennio 1953-1956 . . . . . Pag. 2457

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1953.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Crocetta », sita nell'ambito del comune di Celle Ligure . . . . Pag. 2457

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1953.
Autorizzazione all'ampliamento dei Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna . . . . . . Pag. 2458

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1953.
Modificazione del regolamento interno dei Magazzini generali gestiti in Genova-Sampierdarena dalla Società a responsabilità limitata « Docks Lanterna » . . Pag. 2459

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta (da ultimo) a Bruxelles il 26 giugno 1948 Pag. 2459

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 2459

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 . . . . Pag. 2460

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 2460
Avviso di rettifica . . . Pag. 2460

Ministero dei trasporti: Esito di ricorso . . Pag. 2461

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 2461
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico Pag. 2461
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 2462

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura Pag. 2462
Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura. Pag. 2463
Rinnovo e riduzioni di superficie di zone venatorie di ripopolamento e cattura Pag. 2463
Divieti di caccia e uccellagione Pag. 2463
Proroga di divieti di caccia e uccellagione Pag. 2464

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1951 Pag. 2465
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo Pag. 2465

Ministero della difesa-Marina: Concorsi per titoli per la nomina di ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di complemento nei ruoli dei servizi nautici e contabili Pag. 2465

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Graduatoria generale del concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto Ministeriale 30 agosto 1951. Pag. 2466

Prefettura di Ravenna: Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna Pag. 2468

Prefettura di Ancona: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona Pag. 2468

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 475.

Istituzione di un Vice consolato di 1ª categoria in Bona (Algeria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' istituito in Bona (Algeria) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Algeri.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 83. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 476.

Ricostituzione in Comune della frazione Clivio del comune di Viggiù (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 settembre 1927, n. 2389, con il quale i comuni di Clivio, Saltrio e Viggiù, in provincia di Varese, furono soppressi e fusi in unico Comune denominato Viggiù ed Uniti;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 2353, con il quale la denominazione del comune di Viggiù ed Uniti era mutata in quella di Viggiù;
Vista l'istanza in data 1° giugno 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Clivio;
Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Viste le deliberazioni 26 luglio 1947, n. 47, del Consiglio comunale di Viggiù e 30 ottobre stesso anno numero 2340 della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Clivio, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Viggiù ed il ricostituito comune di Clivio, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Viggiù, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Viggiù, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 82. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1953, n. 477.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Khartoum (Egitto) ed istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Khartoum (Egitto) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 2ª categoria in Khartoum alle dipendenze del Consolato d'Italia in Cairo (Egitto).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n 77, *foglio n.* 84. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 478.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Mamiliano, nella Chiesa di Santa Zita, in Palermo.

N. 478. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 2 giugno 1952, integrato con dichiarazione 12 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Mamiliano, nella Chiesa di Santa Zita, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 479.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia Beato Pio X, nella borgata Guadagna del comune di Palermo.

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 2 giugno 1952, integrato con dichiarazione 18 luglio 1952, relativo alla erezione della parrocchia Beato Pio X, nella borgata Guadagna del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 74. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 480.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco, in Oriolo (Cosenza).

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1952, integrato con postille di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di San Rocco, in Oriolo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1953
Atti del Governo, registro n. 77, *foglio n.* 77. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1953.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 2 febbraio 1952, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna fino al 31 dicembre 1953;

Vista la lettera di dimissioni dall'incarico presentate per motivi professionali dal componente Angelini avvocato Orano esperto in materia amministrativa;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Stanghellini avv. Massimo, esperto in materia amministrativa, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Ravenna fino al 31 dicembre 1953 in sostituzione del sig. Angelini avv. Orano, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1953
Registro n. 79 *Presidenza, foglio n.* 78. — FERRARI

(3198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1953.

Costituzione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta per il quadriennio decorrente dal 7 gennaio 1953.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui venne eretta in ente morale l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con cui venne approvato lo statuto della suddetta Opera;

Veduto l'art. 8 di tale statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Consiglio centrale dell'Opera;

Vedute le designazioni fatte, a norma del citato articolo dello statuto, dai Ministeri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito dai seguenti undici membri, dei quali i primi sei sono stati scelti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fra persone aventi particolari benemerenze nel campo della educazione infantile e che offrono la garanzia di saper intendere le finalità dell'istituzione e di perseguirne il raggiungimento:

1) Granello prof. Luigi, commissario uscente dell'Opera;

2) Bernardis ing. Ferruccio, sindaco di Gorizia;

3) Dell'Aira dott. Giulio, presidente del Tribunale di Bolzano;

4) Morra gen. Eugenio, generale in p. a.;

5) Olivieri col. Luigi;

6) Tamburlini dott. Camillo, provveditore agli studi;

7) Marchione dott. Gildo, vice-prefetto, designato con foglio 17 settembre 1952, n. 31972, dal Ministero dell'interno;

8) Buccilli dott. Domenico, direttore capo divisione del Ministero del tesoro, designato con foglio 6 settembre 1952, n. T/5898, dello stesso Ministero;

9) Belardinelli dott. Gino, direttore generale dell'istruzione elementare, designato con foglio 11 settembre 1952, n. 27237, del Ministero della pubblica istruzione;

10) Gabrielli Giorgio, ispettore centrale per l'istruzione elementare, designato dal Ministero della pubblica istruzione, con il foglio sopra citato;

11) Cucugliata dott. Venanzio, vice prefetto ispettore, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità con foglio 6 agosto 1952, n. 433/1012.

Il prof. Luigi Granello è altresì nominato presidente del Consiglio come sopra costituito e per la stessa durata.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1953

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1953
Registro n. 74 *Presidenza, foglio n.* 74. — FERRARI

(2966)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1953.

Autorizzazione ad alcuni Istituti di assicurazione ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti esattoriali per il decennio 1954-1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali, non oltre la metà del loro ammontare, mediante polizze fidejussorie emesse da Istituti od Enti assicuratori riconosciuti;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni per gli appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fidejussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1209, che eleva al settantacinque per cento il limite di copertura delle cauzioni esattoriali mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 143, che eleva ulteriormente all'ottantacinque per cento, ed, in casi eccezionali, al cento per cento, il limite della prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1952, n. 693, che estende al decennio 1954-1963 le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fidejussoria ed incarica il Ministro per le finanze di stabilire con propri decreti quali Istituti ed Enti siano autorizzati ad emettere tali polizze;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1953, n. 412211, col quale l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stato autorizzato ad emettere le polizze in oggetto;

Decreta:

Le società: Assicurazioni Generali, Riunione Adriatica di Sicurtà, La Fondiaria Incendio, Le Assicurazioni d'Italia e Fiumeter sono autorizzate ad emettere, per i contratti di appalto delle ricevitorie provinciali ed esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 5 del regio decreto-legge 11 febbraio 1931, n. 210, e dei successivi provvedimenti legislativi in materia, gli esattori e ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1953
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 284

(3200)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1953.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, per il triennio 1953-1956.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925 che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1953, registro n. 14, foglio n. 307, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed è stato nominato il commissario straordinario dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 15 giugno 1953-15 maggio 1956;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito per il triennio 15 giugno 1953-15 maggio 1956, come segue:

Presidente:

Donatini avv. Ezio.

Consiglieri:

Favia dott. Giuseppe e Fusillo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'indutria e del commercio;

Grippo Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pantaleo prof. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Falco dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

La Rosa dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Dell'Oro Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto Veneto per il lavoro, di Venezia;

Giuliani prof. Giulio Cesare e Minucci Amilcare, in rappresentanza degli artigiani;

Benigni cav. del lav. Attilio e Petrelli ing. Ivo, in rappresentanza dei piccoli industriali.

Roma, addì 14 giugno 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Crocetta », sita nell'ambito del comune di Celle Ligure.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 settembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Crocetta » sita nell'ambito del comune di Celle Ligure;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Celle Ligure senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale con numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona denominata « Crocetta » sita nel territorio del comune di Celle Ligure, confinante a nord con parte di via Romana e parte con proprietà Petracchi Han Adoardo e Buzzi Luigi; ad est con via dei Piani; a sud con via dei Piani e ferrovia Genova-Savona; ad ovest con proprietà eredi Ravera, ha notevole interesse

pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Celle Ligure provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto elenco della seduta del 12 settembre 1952
Verbale n. 15

Zona Crocetta Celle Ligure.

Si propone il vincolo della zona delimitata dal Monte Tabor via Romana e raccordo fra dette vie e la via Aurelia, la proposta Buzzi fino a 80 metri dal margine a monte della stessa via Aurelia, da qui in linea retta fino al confine con la proprietà Han e prosegue in linea retta fino alla proprietà Petracchi dalla proprietà Petracchi fino alla via Romana; il vincolo è posto secondo il paragrafo 4, art. 1, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nota al Comune della Soprintendenza ai monumenti in data 22 novembre 1952, n. 6209.

Quale zona considerata come quadro naturale, con numerosi punti di vista accessibili al pubblico la Commissione provinciale per le bellezze naturali ha deciso di proporre detta zona per il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. (art. I comma 4).

A confini: nord: parte di via Romana e parte di proprietà Petracchi Han Adoardo e Buzzi Luigi; est: via dei Piani; sud via dei Piani e ferrovia Genova-Savona; ovest: Eredi Ravera.

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1953.

Autorizzazione all'ampliamento dei Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1950, che autorizza i Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna ad esercitare in Bologna, viale A. Masini n. 24, in locali di proprietà della S. A. Buton, una succursale pel deposito di distillati di vino per invecchiamento;

Vista l'istanza dei predetti Magazzini generali raccordati intesa ad ottenere l'autorizzazione all'ampliamento della predetta succursale;

Visto il parere favorevole manifestato al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura con la deliberazione n. 112, adottata il 18 aprile 1953 dalla Giunta camerale;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna sono autorizzati ad ampliare la succursale da essi gestita in Bologna a termini del citato decreto Ministeriale 28 agosto 1950, anche adibendo parte dello scantinato dell'edificio sito nel piazzale interno dello Stabilimento Buton, in viale A. Masini n. 24, salva l'osservanza delle seguenti condizioni:

1) che i lavori per la separazione, dal complesso industriale della S. A. Buton, dei locali da adibirsi a Magazzino generale, e di cui alla particolareggiata perizia del Genio civile n. 5722 del 14 marzo 1953, risultino sottoposti a collaudo nei riguardi dell'impresa costruttrice;

2) che la succursale di viale A. Masini n. 24 dei Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna risulti effettivamente a disposizione di chiunque, produttore o commerciante, intenda depositarvi la merce, al cui immagazzinamento la succursale stessa è particolarmente destinata;

3) che la gestione della succursale Buton rientri nella contabilità generale della sede centrale dei Magazzini generali raccordati, sita in via Guelfa n. 1, che sola è facultata all'emissione delle fedi di deposito e delle note di pegno sulle merci depositate nella predetta succursale;

4) che pei depositi effettuati nella succursale Buton vengano applicate le norme regolamentari e le condizioni tariffarie in vigore per lo stabilimento principale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la cui entrata in vigore è subordinata oltre che all'esito del collaudo di cui è cenno nella succitata perizia del Genio civile, all'osservanza delle formalità di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, comma secondo e terzo.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è altresì incaricata di vigilare sull'esatto adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 15, secondo comma del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 succitato, e 7, primo e secondo comma del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126.

La detta Camera proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla data del presente decreto, la cauzione dovuta dai Magazzini generali raccordati del Monte di Bologna per l'esercizio della succursale Buton, a termini dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 succitato.

Roma, addì 16 giugno 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1953.
Modificazione del regolamento interno dei Magazzini generali gestiti in Genova-Sampierdarena dalla Società a responsabilità limitata « Docks Lanterna ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge con la legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, nonchè la circolare n. 302/702284/2, in data 8 aprile 1953 sui depositi di olii minerali in fusti presso Magazzini generali e depositi franchi;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1948, che autorizza la Società a responsabilità limitata « Docks Lanterna » all'esercizio di Magazzini generali in Genova, nonchè il decreto Ministeriale 17 settembre 1952, per l'ampliamento dei detti Magazzini;

Vista la istanza per la modifica dell'art. 2 del regolamento interno, presentato dalla Società suddetta, e la deliberazione n. 4379 in data 27 settembre 1952, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, che esprime al riguardo parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Il regolamento interno dei Magazzini generali gestiti in Genova-Sampierdarena dalla Società a responsabilità limitata « Docks Lanterna » è parzialmente modificato, sostituendo il periodo: « Non sono ammessi a deposito gli infiammabili, le materie esplodenti ed altrimenti pericolose » con il seguente: « Non sono ammessi a deposito gli infiammabili (eccettuati gli olii minerali e gli olii lubrificanti in fusti) e le materie esplodenti ed altrimenti pericolose ».

L'ammissione a deposito degli olii minerali e degli olii lubrificanti di cui sopra è subordinata:

a) all'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 succitato, e della su richiamata circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 302, dell'8 aprile 1953;

b) alla stipulazione di congrue polizze supplementari, per la copertura dei nuovi maggiori rischi, come sopra assunti.

Art. 2.

Ai depositi di olii minerali e di olii lubrificanti effettuati nei Magazzini generali della « Docks Lanterna » a' sensi del precedente articolo, si applicano le tariffe approvate con decreto Ministeriale 29 novembre 1951

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta (da ultimo) a Bruxelles il 26 giugno 1948.

In base ad autorizzazione disposta con legge 16 febbraio 1953, n. 247, il Governo italiano ha notificato in data 11 giugno 1953 al Dipartimento Federale Svizzero la propria adesione alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo a Bruxelles il 26 giugno 1948.

Tale adesione avrà effetto, a norma dell'art. 25, terzo alinea della Convenzione stessa, a partire dal 12 luglio 1953.

(3175)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 23 giugno 1953:

Cemmi Angelo, notaio residente nel comune di Breno, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Darfo, stesso distretto;

Samperi Giuseppe, notaio residente nel comune di Niscemi, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Mirabella Imbaccari, stesso distretto;

Caruso Gaetano, notaio residente nel comune di Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Scordia, stesso distretto;

Pignatone Giovanni, notaio residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Caltanissetta;

Colalillo Gaetano, notaio residente nel comune di Archi, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Cantalupo nel Sannio, distretto notarile di Campobasso;

Salerno Arturo, notaio residente nel comune di Margherita di Savoia, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Castelnuovo della Daunia, stesso distretto;

Marano Delfino, notaio residente nel comune di Faicchio, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Vieste, distretto notarile di Foggia;

Brighenti Roberto, notaio residente nel comune di Vietri di Potenza, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Comacchio, distretto notarile di Ferrara;

Sica Mario, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Lagonegro, è traslocato nel comune di Padula, stesso distretto;

Niutta Ilario, notaio residente nel comune di Stilo, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Roccella Ionica, stesso distretto;

Migliorini Mario, notaio residente nel comune di Massarosa, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Viareggio, stesso distretto;

Pelosi Bernardino, notaio residente nel comune di Pollenza, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Treia, stesso distretto;

Florio Domenico, notaio nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio di Calabria, è traslocato nel comune di Oppido Mamertina, distretto notarile di Palmi;

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Pisciotta, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di San Cipriano Picentino, stesso distretto;

Salibra Carmelo, notaio residente nel comune di Vallelunga Pratameno, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa;

Romano Giuseppe, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Condove, stesso distretto.

(3064)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campobasso di un mutuo di L. 17.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3178)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 252, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bari di un mutuo di L. 291.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3179)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 251, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Brindisi di un mutuo di L. 86.700.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3180)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arezzo di un mutuo di L. 29.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3181)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 248, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno di un mutuo di L. 48.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3182)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 246, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Brescia di un mutuo di L. 115.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3183)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chieti di un mutuo di L. 42.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Minister del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3184)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 244, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cosenza di un mutuo di L. 63.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3185)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Firenze di un mutuo di L. 185.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3186)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frosinone di un mutuo di L. 39.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3187)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1953, registro n. 18 Interno, foglio n. 249, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Aversa (Caserta), di un mutuo di L. 39.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3135)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona), di un mutuo di L. 1.117.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3132)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 28 maggio 1953, si chiarisce che il mutuo di L. 61.680.000 autorizzato in favore del comune di Torre Annunziata (provincia di Napoli) si riferisce al bilancio 1952 anzichè a quello 1951.

(3151)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1953, registro n. 39, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 20 agosto 1952 dalla ditta Vanti Alberto avverso il provvedimento ministeriale 26 febbraio 1952, n. 79-29371, con cui il Ministero dei trasporti accordava alla Società Autovalpantena la concessione provvisoria dell'autolinea Porzacco Zevio Falcona Vago.

(3079)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna . . .	—	—
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	627 —
» Milano	624,91	627,25
» Napoli	624,95	626,40
» Palermo	624,91	627,31
» Roma	624,89	627,375
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	627,50

Media dei titoli del 3 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,175
Id. 3,50 % 1902	59,70
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	77,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,875
Id. 5 % 1936	90,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	627,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania .	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) .	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A) .	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 26 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Trapani Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 451 — Data: 26 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Trapani Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 27 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Ferro Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2183 — Data: 25 giugno 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Brandi Gioacchino fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3 % (creditori legali) — Rendita L. 43,05.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 21 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Cassa scolastica « F. Redi » Arezzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 140 — Data: 12 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Palmieri Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5732 — Data: 16 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Aidala Enrico fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 760 — Data: 5 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Autilio Davide di Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 7200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 1° luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Cassa di risparmio di Pesaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 50.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 16 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Perrone Marisa e Romano Rosa — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 2615.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 705 — Data: 25 febbraio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Ranallo Michele fu Costantino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5767 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Distefano Carmelo di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3189)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 269418.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ricostr. Red. 3,50 % Serie 55	3266	525 —	*Petrucci* Rodolfo di Attilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Pietrucci Rodolfo di Attilio, ecc., come contro.
Id. Serie 76	3267	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 77	3268	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	44622	66,50	Messina *Teresina* di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Palazzolo Acreide (Siracusa).	Messina *Maria Teresa* di Emilio, ecc. come contro.
Id.	143007	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	144317	21 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 17	213	Cap. nom. 10.000 —	Barchietto-Bollo *Vanda* fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Agnisola Celesta fu Giovanni Battista.	Barchietto-Bollo *Valentina* fu Guido, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	836737	206,50	*Casalini Annita* fu Gio Batta, moglie di Robbiano Giacomo fu Sebastiano, dom. a Novi Ligure, vincolata per dote.	*Casalino Anna Rosa Amalia* fu Gio Battista, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Ferrara, località Villanova di Denore, dell'estensione di ettari 375, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale per Parasacco;
sud: condotto Pirchiatti e canalino Denore;
est: fossa Bertolda e strada Cà Bruciata;
ovest: strada comunale Fossa di Villanova.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Sant'Agostino, frazione San Carlo (Ferrara), dell'estensione di ettari 417, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: scolo Savenuzza;
sud: strada comunale Luneda Nuova;
est: proprietà Remondini, strada Luneda, ferrovia Ferrara-Modena e abitato di San Carlo;
ovest: argine del cavo Napoleonico.

(2998)

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Loano (Savona), dell'estensione di ettari 360, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio Fissore, da Verzi fino all'incontro di quota 300;
ovest: rio Rampino, da quota 300 a quota 850;
sud: rio delle Banchette, da quota 850 a quota 520;
est: da quota 520 al colle Villarei e mulattiera fino a Verzi.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Plodio (Savona), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: Marghero; ritano Anta; strada nazionale; confine con il comune di Cosseria;
est: confine con il comune di Carcare fino alla strada comunale Carcare-Plodio;
sud: strada comunale Carcare-Plodio fino a casa le Coste;
ovest: strada comunale Carcare-Plodio fino a Marghero.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Murialdo (Savona), dell'estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
nord: regione Costa-ritano Azzini-regione Fontana-casa la Prà;
est: regione Cuni e Botta-Bric Tursi fino alla strada provinciale Bormida di Millesimo;
sud: strada provinciale Bormida di Millesimo;
ovest: torrente Bormida fino alla località Ponte.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nei comuni di Spoltore, Cappella sul Tavo e Moscufo (Pescara), dell'estensione di ettari 1753 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
strada statale n. 81-*bis*; strada comunale Cappella-Caprara; strada comunale Sinarica; stradella masseria Ferri-masseria Di Federico; strada Bonifica Moscufo-Caprara; strada provinciale Pianella-Caprara; torrente Fontecchio; ponte sul Salvadonne; strada Caprara-Pescara; ponte sul Rastelli; strada comunale Santa Lucia delle Fratte-Spoltore.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Città di Castello (Pescara), dell'estensione di ettari 1100 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
strada statale adriatica n. 16; torrente Piomba; strada vicinale Acquatina; strada provinciale Marina-Elice-Bisenti.

Per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1956, i fondi siti nei comuni di Cugnoli, Catignano e Civitaquana (Pescara), dell'estensione di ettari 870 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
strada provinciale Civitaquana-Catignano; strada vicinale Carpinetesi; strada comunale Catignano-Cugnoli, torrente Cigna, strada comunale del Pozzo fino al paese di Civitaquana.

(3021)

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Quinzano d'Oglio e Verolavecchia (Brescia), della estensione di ettari 1112, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 giugno 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Castenedolo (Brescia), della estensione di ettari 414 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 giugno 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Iseo e Provaglio d'Iseo (Brescia), della estensione di ettari 508, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 maggio 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Montichiari, Carpenedolo e Calvisano (Brescia), della estensione di ettari 1393, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 settembre 1951, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Marsciano (Perugia), della estensione di ettari 642 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(2935)

La zona di ripopolamento e cattura di Frossasco Piscina e Cumiana (Torino), dell'estensione di ettari 2400 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Vigone, Virle, Cercenasco e Pancalieri (Torino), della estensione di ettari 1965, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

La zona di ripopolamento e cattura di Torre Pellice e Angrogna (Torino), della estensione di ettari 1156 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956.

(2997)

Rinnovo e riduzioni di superficie di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Fermo (Ascoli Piceno), di cui al decreto Ministeriale 22 agosto 1950, della estensione di ettari 2950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 2400, delimitati dai seguenti confini:
nord: fiume Ete Vivo;
est: strada comunale Madonna Bruna;
sud: strada comunale Veresino-Monterubbiano-Petritoli e strada comunale Tiro a Segno-Fonteranda;
ovest: strada comunale Piaggiole, fosso Cosollo, strada comunale Torchiaro fino al bivio della strada comunale Ponzano, indi strada comunale Fermo fino all'incrocio con l'Ete Vivo.

La zona di ripopolamento e cattura di San Lazzaro Parmense (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 31 dicembre 1940, 29 ottobre 1944, 24 luglio 1947 e 25 giugno 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956, limitatamente ai fondi della superficie di ettari 1200 circa, delimitati dai seguenti confini:
nord: strada di Beneceto, dall'abitato di Beneceto, per la corte di Beneceto fino all'incrocio col canale Gambalone in località Tanzolino;
est: canale Gambalone fino all'incrocio dello stesso con la via Emilia;
sud: via Emilia, da San Prospero fino alla strada per Beneceto;
ovest: strada che dalla via Emilia conduce a Beneceto.

La zona di ripopolamento e cattura di Terricciola e Bagni di Casciana (Pisa), di cui al decreto Ministeriale 21 agosto 1950, viene rinnovata fino al 30 giugno 1956. La superficie di detta zona, a seguito di permuta di fondi, viene ridotta ad ettari 480 circa e resta così delimitata:
sud: strada da M° di sotto, sul torrente Cascina, fino alla Chiesetta, situata alla testata del fosso Cafaggio;
est: dalla Chiesetta, raccordo spezzato ad ovest di Terricciola; strada Terricciola per la Morrona; raccordo semicircolare a sud di Morrona; corso del botro della Valle, fino ai pressi di C. S. Tommaso;
nord: C. S. Tommaso; torrente Cascina, nelle vicinanze del R. Caldana;
ovest: torrente Cascina, dai pressi della confluenza del R. Caldana al M° di sotto.

(3101)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, della estensione di ettari 900, compresa nel comune di Monte San Giovanni, delimitata dai seguenti confini:
sud: fosso Casale e proprietà del comune di Montenero Sabino;
est: fosso Matricetta e proprietà del comune di Rieti, frazione di Cerchiara, frazione Sant'Elia e San Giovanni Reatino;
nord: fosso delle Urie;
ovest: strada per Vaccareccia, Macchie forti e contrada San Sebastiano.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, della estensione di ettari 381, compresa nel comune di Fara Sabina delimitata dai seguenti confini:
dal bivio stradale « Quattro Venti » strada provinciale per Toffia fino al bivio di Farfa; discende per il monte fino a raggiungere la Moletta di Toffia; da qui torrente Riana fino a raggiungere il fiume Farfa; detto fiume fino alla centrale elettrica « Farfa »; segue il Vallone fino a Torre Baccello; risale il fondo valle del Monte San Martino fino ad incontrare la località « Quattro Venti ».

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rieti, della estensione di ettari 325, compresa nei comuni di Poggio Mirteto e Forano Sabino, delimitata dai seguenti confini:

fosso Doganella, dallo scalo ferroviario di Poggio Mirteto, fino alla ferrovia Roma-Orte; detta ferrovia fino al casello ferroviario di Gavignano; mulattiera fino ad incontrare la strada provinciale Stimigliano; detta strada fino alla fornace laterizi « Galantina »; strada provinciale Cantalupo-Poggio Mirteto (Scalo) fino al incontrare il fosso Doganella.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 444, compresa nei comuni di Frossasco e Cumiana, località Monte Freidour, delimitata dai seguenti confini:

Monte Tre Denti; Roccia Castella; Roccia Bianca; Monte Sette Confini; Pian di Chele; Camba dei Tigli; Monte Tre Denti.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, dell'estensione di ettari 315, compresa nei comuni di Rueglio ed Issiglio, delimitata dai seguenti confini:

strada vicinale Rueglio-Issiglio; torrente Oraglio; torrente Chiusella; torrente Savenca; torrente Peraglio e strada Rueglio Issiglio.

(2996)

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 380 circa, compresa nel comune di Saluzzo, delimitata dai seguenti confini:

est: via Cagnola;

nord: strade campestri che uniscono la Cascina Sant'Antonio con la Cascina Galateri;

ovest: via dei Boschi;

sud: via comunale Revallanca.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, della estensione di ettari 500, compresa nel comune di Romanengo, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada campestre, dalla Cascina Ferramosa al ponte sul Naviglio;

est: civico Naviglio;

sud: strada carreggiabile per via Melotta;

ovest: strada comunale, da Romanengo alle Cascine San Pietro e Ferramosa.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, della estensione di ettari 481, compresa nei comuni di Bordolano e Castelvisconti, delimitata dai seguenti confini:

nord: fiume Oglio;

est: paese di Bordolano;

sud: strada comunale Bordolano-Castelvisconti;

ovest: paese di Castelvisconti e strada comunale fino al fiume Oglio.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 427 circa, compresa nei comuni di Castagnito e Guarene, delimitata dai seguenti confini:

partendo da Castagnito, strada provinciale fino a Guarene; strada provinciale del Biano fino al ponte sul canale Lavandaro all'altezza della Cascina Gianchero; canale Lavandaro fino al ponte sulla strada provinciale per San Giuseppe-Castagnito.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 520 circa, compresa nei comuni di Bra e Sanfrè, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Sanfrè-Bandito-Madonna dei Fiori e da qui strada per San Matteo-Tetti Bona fino a Bosco Crociato, indi strada Rio Rivoglia fino a Sanfrè.

(2910)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 giugno 1952, nella zona di Moggio Udinese (Udine), dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1951 e 18 agosto 1952, nella zona di San Giorgio della Richinvelda (Udine), dell'estensione di ettari 1075, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 agosto 1951 e 19 agosto 1952, nella zona di Montereale Cellina (Udine), dell'estensione di ettari 1250, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 agosto 1951 e 20 agosto 1952, nella zona di Sesto al Reghena (Udine), dell'estensione di ettari 382, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 agosto 1951 e 21 agosto 1952, nella zona di Basiliano (Udine), dell'estensione di ettari 900, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 8 agosto 1951 e 22 agosto 1952, nella zona di Azzano Decimo (Udine), dell'estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1951, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 aprile 1949, 2 luglio 1950 e 9 agosto 1952, nella zona di Lonato (Brescia), dell'estensione di ettari 365, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 aprile 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 15 marzo 1954.

(3025)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446,

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 5 febbraio 1952, n. 5750, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:
De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Componenti
Mannu dott. Vincenzo, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Ghirlanda dott. Ennio, veterinario condotto.

Segretario:
Domenici dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2956)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Bergamo in data 15 novembre 1952, n. 21340, con cui è stato indetto il concorso pubblico al posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bergamo è costituita come appresso:

Presidente:
Ferri dott. Ermanno, vice prefetto.

Membri:
Giovanardi prof. Augusto, docente in igiene;
Radaelli prof. Pietro, docente in anatomia patologica;
Penso prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Bianchi prof. Luigi, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pavia.

Segretario
Di Sieno dott. Michele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2958)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorsi per titoli per la nomina di ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di complemento nei ruoli dei servizi nautici e contabili.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto Presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 48191/12106 in data 7 marzo 1953;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di:

a) n. 150 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi nautici, di complemento;

b) n. 50 sottotenenti del C.E.M.M., ruolo servizi contabili, di complemento.

Ai concorsi di cui trattasi sono ammessi i sottufficiali, sottocapo o comuni del C.E.M.M. in congedo i quali posseggano un diploma di scuola media superiore.

Art. 2.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non aver superato al momento della nomina i 58 anni;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) aver compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere.

Art. 4.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento diritti politici;
3) estratto atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) fotografia con firma autenticata;
7) foglio matricolare;
8) titoli di studio (in originale o copia notarile) ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai nn. 1), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore allla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, ovvero impiegati dei ruoli speciali transitori, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai nn. 3), 6), 7) e 8): in tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi quei concorrenti che, pur avendo il possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina ad ufficiale del C.E.M.M. di complemento.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo della sanità M.M., dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con decreto del Ministro per la difesa e saranno composte come segue:

A) per il concorso a centocinquanta posti di sottotenente del C.E.M.M., ruolo servizi nautici, di complemento:

1) un ufficiale ammiraglio o generale, presidente;
2) un ufficiale del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;
3) un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata, membro.

B) per il concorso a cinquanta posti di sottotenente del C.E.M.M., ruolo servizi contabili, di complemento:

1) un ufficiale ammiraglio o generale, presidente;
2) un ufficiale del Corpo di stato maggiore, di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;
3) un ufficiale superiore commissario, di grado non inferiore a tenente colonnello, membro.

E' chiamato a far parte di ognuna delle Commissioni di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa, di grado non superiore all' 8°.

Art. 8.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per ciascuno dei titoli indicati nelle lettere a), b) e c) può essere assegnato, ad ogni candidato, un punto da 1 a 50.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 punti.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti del C.E.M.M. di complemento con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1953
Registro n. 8, *foglio n.* 14. — BONATI

(3070)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto Ministeriale 30 agosto 1951.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381;
Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti addì 22 settembre 1951, registro n. 4, foglio n. 88, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario nella categoria di concetto del personale a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto Ministeriale 30 agosto 1951, citato in narrativa:

1. Ricciardi Giosuè . . punti 18,05
2. Annecca Sergio . » 16,72
3. Cavallaro Silvano . » 16,50
4. Furani Silvano » 16,22
5. Genovese Angela . » 16,10
6. Melani Mario . » 16,06
7. Nicosia Vito . . . » 15,90
8. Colaiori Bruno . . » 15,75
9. Cirillo Mario » 15,70
10. Pellegrini Gennaro . . » 15,65
11. D'Ilio Flavio . . . » 15,60
12. Mannella Raffaele . . . . » 15,58
13. Todisco Augusto . . . . » 15,55
14. Messina Mario . . . » 15,52
15. Ghio Adelio . . . . » 15,50
16. Scarinzi Addolorata . . » 15,40
17. Alfieri Elide . . . » 15,35
18. Gorini Marianna . . . . » 15,30
19. Enni Angelo . . . . » 15,20
20. Testa Maria Ludovica . . . . » 15,12

21.	Carbone Salvatore	punti	15,10
22.	Cammarata Vincenzo	»	15,08
23.	Chimirri Concetto	»	15,07
24.	Emanuel Gabriella	»	15,05
25.	Gyujto Myrthia	»	15,04
26.	Leonardi Aldo	»	15,03
27.	Xella Alessandro	»	15 —
28.	Campoli Biagio	»	14,95
29.	Girotti Antonietta	»	14,90
30.	Schermi Maria	»	14,88
31.	Antonucci Giovanni	»	14,87
32.	Giambartino Umberto	»	14,85
33.	Porreca Silvino	»	14,80
34.	Mormina Gaetano	»	14,75
35.	Mustilli Mario	»	14,74
36.	Scotti Mario	»	14,72
37.	Azzurro Silvana	»	14,71
38.	Viriglio Maria	»	14,70
39.	De Chiara Antonio	»	14,68
40.	Risino Benito	»	14,65
41.	Salatino Cosimo	»	14,64
42.	D'Angelo Biagio (ex combattente)	»	14,61
43.	De Simone Raffaele	»	14,60
44.	Bonafaccia Antonio (ex combattente)	»	14,58
45.	Di Blasi Rosario	»	14,55
46.	Trillò Giovanni (ex combattente)	»	14,54
47.	Caporilli Umbertina	»	14,50
48.	Cornelini Maria	»	14,42
49.	Maccagnani Eugenio	»	14,41
50	Bacci Orio Decio (orfano di guerra)	»	14,40
51.	Doretti Gino	»	14,35
52.	Pacifico Carlo	»	14,34
53.	Scardino Riccardo	»	14,32
54.	Gandini Gabriella	»	14,30
55.	Bonamin Giuliana	»	14,27
56.	Biancolella Ermanno	»	14,26
57.	Di Paola Pietro	»	14,25
58.	Maddaluno Mario	»	14,24
59.	De Magistris Aniello	»	14,20
60.	Riello Luigi	»	14.17
61.	D'Orazi Agnese	»	14.16
62	Nasti Pasquale (ex combattente)	»	14.15
63	Errani Giuseppe	»	14,14
64.	Mercurio Michele	»	14,13
65.	Russo Carmelo (ex combattente)	»	14,12
66.	Bontempo Michele	»	14,11
67.	Gentili Silvio	»	14,10
68.	Medri Ivo Giuseppe (ex combattente)	»	14,09
69.	Pagani Alberto	»	14,08
70.	D'Angelo Rosalia	»	14,07
71.	Murana Vittorio	»	14,06
72.	Grasso Alfio	»	14,05
73.	Arras Angelo Gaetano	»	14,04
74.	Pane Antonio	»	14,02
75	Basile Giuseppe	»	13,98
76.	Rinaldi Nicola	»	13,97
77.	Cinti Marcello	»	13,96
78.	Pallottini Corradino	»	13,95
79.	Spinetti Vinicio	»	13,94
80.	Laurenzi Aurora	»	13,93
81.	Bruni Silvaggi Lucia	»	13.92
82.	Rubino Vera	»	13,91
83.	Volucello Paolo	»	13,90
84.	Curatolo Vincenzo	»	13,89
85.	Grana Sergio	»	13,88
86.	Grassini Aldo	»	13,87
87.	Righi Ugo	»	13.85
88.	Trotta Alessandro	»	13.84
89.	Sciortino Antonino	»	13,80
90.	Conforto Calogero	»	13,75
91.	Passerini Alessandro	»	13,70
92.	Sansone Adriana	»	13,68
93.	Cosenza Catello	»	13,66
94.	Corapi Libero	»	13,65
95.	Testa Enrico	»	13,64
96.	Fisicaro Paolo	»	13,63
97.	Ponturo Giuseppe (ex combattente)	»	13,62
98.	Telese Aniello	»	13,60
99.	Raneri Gaetano (orfano di guerra)	»	13,56
100.	Pancrazi Fulvio	»	13,55
101.	De Liguori Eugenio	»	13,52
102.	Orsi Marcello	»	13,50
103.	Pisani Clino	punti	13,48
104.	Cantelmo Ugo	»	13,46
105.	Varsalona Francesco	»	13,45
106.	D'Eredità Gastone	»	13,40
107.	Giuffrè Domenico	»	13,36
108.	Giraldi Alessandro	»	13,35
109.	Barbara Paolo (ex combattente)	»	13,30
110.	Borrelli Marisa	»	13,29
111.	Persano Vincenzo	»	13,25
112.	Tosone Arnaldo	»	13,24
113.	Delle Cese Elio	»	13,20
114.	Di Giorgio Giovanni	»	13,18
115.	Rinallo Calogero	»	13,16
116.	Lombardo Maria Luisa	»	13,15
117.	Giacalone Antonio (ex combattente, medaglia d'argento)	»	13,14
118.	Costanzà Antonino	»	13,13
119.	Foresta Carmelo	»	13,12
120.	Piccialli Felice	»	13,11
121.	Posati Wilma	»	13,10
122.	Di Sante Renzo	»	13,09
123.	Petruzzino Giuseppe (ex combattente)	»	13,08
124.	Di Bari Pietro Salvatore	»	13,05
125.	Lo Bianco Pietro	»	13,02
126.	Mariotti Elia	»	13 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente i candidati:

1. Ricciardi Giosuè
2. Annecca Sergio
3. Cavallaro Silvano
4. Furani Silvano
5. Genovese Angela
6. Melani Mario
7. Nicosia Vito
8. Colaiori Bruno
9. Cirillo Mario
10. Pellegrini Gennaro
11. D'Ilio Flavio
12. Mannella Raffaele
13. Todisco Augusto
14. Messina Mario
15. Ghio Adelio
16. Scarinzi Addolorata
17. Alfieri Elide
18. Gorini Marianna
19. Enni Angelo
20. Testa Maria Ludovica
21. Carbone Salvatore
22. Cammarata Vincenzo
23. Chimirri Concetto
24. Emanuel Gabriella
25. Gyujto Myrthia
26. Leonardi Aldo
27. Xella Alessandro
28. Campoli Biagio
29. Girotti Antonietta
30. Schermi Maria
31. Antonucci Giovanni
32. Giambartino Umberto
33. Porreca Silvino
34. Mormina Gaetano
35. Mustilli Mario
36. Scotti Mario
37. Azzurro Silvana
38. Viriglio Maria
39. De Chiara Antonio
40. Risino Benito
41. Salatino Cosimo
42. D'Angelo Biagio
43. De Simone Raffaele
44. Bonafaccia Antonio
45. Di Blasi Rosario
46. Trillo Giovanni
47. Caporilli Umbertina
48. Cornelini Maria
49. Maccagnani Eugenio
50. Bacci Orio Decio
51. Doretti Gino
52. Pacifico Carlo
53. Scardino Riccardo
54. Gandini Gabriella
55. Bonamin Giuliana
56. Biancolella Ermanno
57. Di Paola Pietro
58. Maddaluno Mario
59. De Magistris Aniello
60. Riello Luigi
61. D'Orazi Agnese
62. Nasti Pasquale
63. Errani Giuseppe
64. Mercurio Michele
65. Russo Carmelo
66. Bontempo Michele
67. Gentili Silvio
68. Medri Ivo Giuseppe
69. Pagani Alberto
70. D'Angelo Rosalia
71. Murana Vittorio
72. Grasso Alfio
73. Arras Angelo Gaetano
74. Pane Antonio
75. Basile Giuseppe
76. Ponturo Giuseppe
77. Raneri Gaetano
78. Barbara Paolo
79. Giacalone Antonio
80. Petruzzino Giuseppe

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Rinaldi Nicola
2. Cinti Marcello
3. Pallottini Corradino
4. Spinetti Vinicio
5. Laurenzi Aurora
6. Bruni Silvaggi Lucia
7. Rubino Vera
8. Volucello Paolo
9. Curatolo Vincenzo
10. Grana Sergio
11. Grassini Aldo
12. Righi Ugo
13. Trotta Alessandro
14. Sciortino Antonino
15. Conforto Calogero
16. Passerini Alessandro
17. Sansone Adriana
18. Cosenza Catello

19. Corapi Libero
20. Testa Enrico
21. Fisicaro Paolo
22. Telese Aniello
23. Pancrazi Fulvio
24. De Liguori Eugenio
25. Orsi Marcello
26. Pisani Clino
27. Cantelmo Ugo
28. Varsalona Francesco
29. D'Eredità Gastone
30. Giuffrè Domenico
31. Giraldi Alessandro
32. Borrelli Marisa
33. Persano Vincenzo
34. Tosone Arnaldo
35. Delle Cese Elio
36. Di Giorgio Giovanni
37. Rinallo Calogero
38. Lombardo Maria Luisa
39. Costanza Antonino
40. Foresta Carmelo
41. Picciallì Felice
42. Posati Wilma
43. Di Sante Renzo
44. Di Bari Pietro Salvatore
45. Lo Bianco Pietro
46. Mariotti Elia

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1953
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 147. — BAGNOLI

(3018)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti n. 2801 e n. 2802 in data 9 febbraio 1953, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di medico condotto di Villa Vezzano di Brisighella, vacante al 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 17411 del 31 dicembre 1949, ed all'assegnazione del posto stesso al candidato vincitore;

Visto il successivo decreto n. 6243 in data 30 aprile 1953, relativo all'assegnazione di detta sede al dott. Dominici Romans;

Considerato che la condotta predetta si è resa nuovamente vacante per rinuncia da parte del dott. Dominici e che occorre provvedere alla sua assegnazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'istanza di ammissione al concorso in esame presentata a suo tempo dal dott Savorani Leandro (3° classificato);

Visto l'art. 56 del citato regolamento;

Decreta:

Al dott. Savorani Leandro di Giovanni, candidato compreso nella graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse, è assegnata la condotta medica di Villa Vezzano di Brisighella, in sostituzione del dott. Dominici Romans rinunciatario al posto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Brisighella.

Ravenna, addì 11 giugno 1953

Il prefetto: NICOSIA

(2902)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195 in data 3 ottobre 1951 e n. 32472 in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto numero 6851 in data 24 febbraio 1953;

Vista la nota in data 29 maggio 1953, n. 1725, del sindaco di Montemarciano con cui si comunica che il dott. Giuseppe Bonifazi ha rassegnato le dimissioni della 2ª condotta presso cui aveva assunto servizio il 25 maggio 1953;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto della detta condotta medica il dott. Valentini Bruno;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Valentini Bruno è assegnato quale titolare alla 2ª condotta medica di Montemarciano.

Il sindaco di Montemarciano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 3 giugno 1953

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195 in data 3 ottobre 1951 e n. 32472 in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto numero 6851 in data 24 febbraio 1953;

Vista la nota in data 2 giugno 1953, con la quale il dott Giretti Filippo vincitore della condotta di Ostra Vetere, dichiara di rinunciare alla nomina stessa;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi ha diritto alla nomina al posto della detta condotta medica il dott. Topa Domenico;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Topa Domenico è assegnato quale titolare alla condotta medica di Ostra Vetere.

Il sindaco di Ostra Vetere è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 3 giugno 1953

Il prefetto: DONADU

(2903)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.